



Regione Umbria

LINEE GUIDA REGIONALI**Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore necroscopico, funebre, cimiteriale e di cremazione – Aggiornamento alla luce della mutata situazione giuridica e epidemiologica.**

Il presente documento, connesso con la situazione emergenziale determinata dall'epidemia di COVID-19, individua le procedure da adottare nei settori necroscopici, funebre, cimiteriale e della cremazione, valide per l'intero territorio regionale, da applicare con gradualità, in funzione del livello di mortalità delle singole province interessate e delle dotazioni di strutture cimiteriali e di cremazione presenti, tenendo conto altresì dell'evoluzione epidemiologica in corso.

Per la redazione delle presenti Linee guida regionali si è tenuto conto delle disposizioni e prescrizioni contenute:

- nel DPR n. 285 del 10 settembre 1990 ("Regolamento di Polizia mortuaria"),
- nella Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020,
- nei DPCM del 13/10/2020, del 24/10/2020 e del 03/11/2020, nelle Circolari del Ministero della Salute del 02.05.2020 (n. 0015280) e del 28.05.2020 (n. 0018457),
- nella legge regionale n. 11/2015 così come modificata dalla legge regionale n. 9/2018,
- nella Direttiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro,
- nelle "Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri" approvate, in data 9 novembre 2017, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. z) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
- nel D.lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento al Titolo X recante: "Esposizione ad agenti biologici" e al Titolo X-bis recante: "Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario".

A. Natura e durata delle indicazioni emergenziali

- 1) Le indicazioni e le cautele stabilite dal presente documento vanno applicate fino a un mese dopo il termine della fase emergenziale, come stabilito dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- 2) Il Sindaco, in raccordo col Prefetto territorialmente competente, in relazione alla evoluzione di mortalità, e nei limiti dei poteri a lui assegnati dalla normativa vigente, emanerà eventuali provvedimenti contingibili e urgenti necessari per l'attuazione delle indicazioni qui fornite.
- 3) In tutti i casi di morte nei quali si possa individuare che la persona defunta sia stata affetta da COVID-19 si applicano le cautele specifiche per defunti già adottate in presenza di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni.
- 4) Nei casi di morte nei quali non si possa escludere con certezza che la persona fosse affetto da COVID-19, per il principio di precauzione, si adottano le stesse cautele previste in presenza di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni.

B. Misure generali ed urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio regionale

- 1) Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, **è fatto obbligo**, sull'intero territorio regionale, **di avere sempre con se'** adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie, **nonché di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto** a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in

modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

- per i bambini di età inferiore ai sei anni;
 - per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
- 2) È fatto obbligo l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
 - 3) È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
 - 4) Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
 - 5) I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

C. Precauzioni da adottare in via generalizzata per tutti i defunti deceduti a causa di Covid-19 e per quelli per i quali non si possa escludere l'avvenuto contagio in vita

Premesso che con il decesso cessano le funzioni vitali e si riduce nettamente il pericolo di contagio (infatti la trasmissione del virus è prevalentemente per droplets e per contatto) e che il paziente deceduto, a respirazione e motilità cessate, non è fonte di dispersione del virus nell'ambiente, è tuttavia necessario osservare le seguenti precauzioni:

- 1) la manipolazione del defunto antecedente la chiusura nel feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare il contagio tramite droplets, aerosol o contatto con superfici nonché fluidi (sangue, feci, urina, saliva, ecc.) e materiali biologici infetti (indumenti indossati, pannoloni, traverse e lenzuola, ecc.) .
- 2) Il personale adibito alla manipolazione del cadavere adotterà, nel rispetto delle disposizioni normative, delle ordinanze e dei protocolli operativi emanati dalle Autorità sanitarie, dispositivi di protezione individuale appropriati, secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto delle indicazioni fornite per gli operatori sanitari - per procedure con analogo livello di rischio - con circolari del Ministero della salute, da ultimo in data 22/2/2020, 17/3/2020 e 29/3/2020 Per questa attività, pertanto, si raccomanda agli operatori addetti, oltre al rispetto di tutte le misure igieniche previste per la popolazione generale, l'utilizzo di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale: mascherina chirurgica, occhiali protettivi (oppure mascherina con visiera), camice monouso idrorepellente, guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse. Oltre ad essere garantita un'adeguata aerazione dei locali, al termine delle attività, dovrà essere eseguita un'accurata sanificazione delle superfici e degli ambienti adibiti alle attività.
- 3) Prima dell'arrivo del personale incaricato del trasporto funebre, il personale sanitario deve provvedere all'isolamento del defunto all'interno di un sacco impermeabile sigillato e disinfettato esternamente per ridurre al minimo le occasioni di contagio durante le operazioni di incassamento. In caso di decesso al di fuori delle strutture sanitarie, il personale incaricato del trasporto funebre, laddove il defunto non sia già isolato all'interno di sacco impermeabile sigillato, disinfettato, provvede, con tutte le accortezze del caso e dopo aver correttamente indossato i dispositivi di protezione individuali, all'incassamento del corpo riducendo al minimo le occasioni di contatto, avvolgendo il defunto in un lenzuolo imbevuto di disinfettante.

D. Modalità di esecuzione dell'accertamento di morte e riduzione dei tempi di osservazione

- 1) Nei casi in cui il decesso avviene all'interno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura, il personale sanitario, attenendosi alle istruzioni puntuali della Direzione sanitaria, allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio.
- 2) In caso di decesso presso una struttura sanitaria, le direzioni di presidio riducono il periodo di osservazione della salma ricorrendo all'accertamento strumentale della morte, ai sensi del D.M. Salute 11 aprile 2008, tramite ECG della durata di almeno 20', o, nei casi in cui non sia possibile effettuare tale accertamento, il medico necroscopo, constatata la morte mediante visita necroscopica, provvede alla riduzione del periodo di osservazione che, comunque non può essere inferiore alle sei ore dal decesso. Le procedure per la preparazione della salma sono realizzate attenendosi alle disposizioni contenute nelle "*Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri*" del 9 novembre 2017, così come recepite dalla Regione Umbria con deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2020, n. 320.
- 3) Al termine dell'accertamento di morte il corpo, nudo o con i vestiti che ha indossato, è ricoperto con un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 4) Il personale della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso, al termine del periodo di osservazione, attenendosi alle disposizioni contenute nelle "*Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri*" del 9 novembre 2017 e nel Titolo X "*Esposizione ad agenti biologici*" del d.lgs. n. 81/2008", provvede al trasporto del deceduto alla Camera Mortuaria. Il compito degli operatori addetti al trasporto si esaurisce nel momento in cui il corpo senza vita viene accolto presso la Camera Mortuaria.
- 5) Se il decesso avviene all'esterno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura, in attuazione del principio di precauzione, il primo medico intervenuto sospende ogni intervento sul defunto, allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio. Allerta tempestivamente la struttura territoriale competente per l'intervento del medico necroscopo che detta le cautele da osservare. L'allerta è immediata per via vocale e seguita da comunicazione scritta o per via telematica a mezzo PEC.
- 6) In caso di decesso al di fuori di strutture sanitarie, i medici necroscopi, constatata la morte mediante visita necroscopica, riducono il periodo di osservazione al tempo dell'esecuzione che, comunque non può essere inferiore alle sei ore dal decesso, consentendo il più rapido incassamento del cadavere, la chiusura e la disinfezione del feretro e il successivo trasporto funebre.
- 7) Per tutti i decessi causati da Covid-19 e per quelli, ovunque avvenuti, per i quali non si possa certamente escludere l'avvenuto contagio in vita dell'infezione, non è consentito fino al termine della fase epidemica e comunque fino all'emanazione di nuove disposizioni, il trasporto della salma o del cadavere, ai fini della veglia funebre, nella modalità definita a "cassa aperta" di cui ai commi 3 e 6 dell'art. 185 della legge regionale n. 11/2015 così come modificata dall'art.16 della legge regionale n. 9/2018. Tale divieto, su indicazione del medico necroscopo, può essere esteso, per il principio di massima precauzione, anche a tutti gli altri decessi.
- 8) In caso di decesso sulla pubblica via, in luogo pubblico, o comunque in luoghi diversi da abitazione, strutture di ricovero e cura, RSA e similari, gli operatori intervenuti sono tenuti ad osservare in ogni caso le precauzioni di massima cautela, per il principio di precauzione, comportandosi come se la persona defunta possa essere portatore asintomatico di COVID-19;
- 9) Tutti i defunti di cui al precedente punto sono obbligatoriamente trasportati al Servizio mortuario della struttura sanitaria territoriale di riferimento o all'obitorio, secondo le indicazioni ricevute dall'Autorità intervenuta, sia essa giudiziaria, di polizia giudiziaria, o sanitaria.

E. Modalità di svolgimento dell'Attività nella Camera mortuaria da parte delle Imprese funebri

- 1) Nella Camera mortuaria i corpi delle persone decedute in seguito a malattia infettiva di cui all'apposito elenco del Ministero della sanità (compreso Covid-19), devono essere tenuti in un locale ad hoc destinato e separati da quelli di persone decedute per altra causa. Nei casi in cui la struttura del locale non lo consenta i corpi devono essere separati tramite l'uso di un paravento.
- 2) L'accesso alle Camere Mortuarie da parte degli addetti delle Imprese Funebri è possibile solo previa esibizione agli operatori addetti della delega firmata dai familiari.
- 3) La vestizione del deceduto e la composizione dello stesso nel cofano funebre, per effetto delle disposizioni contenute nei Livelli Essenziali di Assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017 non possono essere effettuate da personale sanitario e rientrano tra le incombenze della Impresa Funebre incaricata, che ha dunque la responsabilità esclusiva di tale attività.
- 4) Il personale dell'Impresa, può accedere alle Camere Mortuarie, fatti salvi accordi diversi con la Direzione sanitaria, solo nelle fasce orarie di apertura del servizio e si trattiene soltanto per:
 - operazioni consentite di composizione del defunto;
 - consegna del materiale per le esequie (cassa, addobbi, fiori, foto, ecc.), da effettuarsi in un unico momento e per il tempo strettamente necessario alle suddette operazioni;
 - organizzazione della partenza del feretro.
- 5) Il titolare dell'impresa funebre, obbligatoriamente, è tenuto ad assicurare il massimo livello di protezione dei propri dipendenti, tenendo presente che in tutti i decessi, indipendentemente dalla causa di morte, è necessario disporre ed utilizzare correttamente, sempre e comunque, tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) nonché attenersi a regole di comportamento atte a evitare o ridurre al minimo la possibilità di contagio, così come di seguito elencato:
 - munire gli addetti di mascherine chirurgiche, adatte per una efficace protezione nonché degli altri DPI quali occhiali protettivi, camici monouso, copri-scarpe, cuffietta e guanti, ricordando al personale che *questi dispositivi sono rigorosamente usa e getta*;
 - far utilizzare, al personale addetto, sempre i DPI in tutti gli ambienti frequentati per le diverse attività lavorative tenendo presente le corrette modalità di vestizione;
 - far indossare sempre due paia di guanti mono uso;
 - seguire con attenzione le fasi di svestizione dei DPI nonché le misure corrette per il loro smaltimento tenendo presente che vanno considerati rifiuti speciali e come tali trattati.
- 6) Su richiesta dei familiari, potranno essere forniti da parte dell'Agenzia incaricata i seguenti accessori e addobbi, conformi alle vigenti norme di sicurezza:
 - candelabri a batteria;
 - eventuali immagini religiose e/o fondale, con eventuali steli di supporto;
 - tavolino per ricordini e registro firme;
 - piante e fiori in numero da garantire la corretta e sicura gestione degli spazi.
 - altri accessori devono essere espressamente richiesti e autorizzati dalla Direzione Sanitaria della struttura.
- 7) I suddetti arredi non devono essere di ingombro alle vie di uscita e al normale flusso dei visitatori. Tutti gli accessori e/o addobbi forniti dalle Imprese Funebri sono sotto la responsabilità diretta dell'Agenzia che pertanto deve provvedere alla loro collocazione e rimozione dalla sala.
- 8) Sono vietati la svestizione del defunto, la sua tanatocosmesi, come qualsiasi trattamento di imbalsamazione o conservativo comunque denominato, o altri quali lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba e di tamponamento. La deposizione nella cassa funebre di cadavere di persona deceduta a causa di malattia infettiva di cui all'apposito elenco del Ministero della sanità (tra cui Covid-19), in conformità con quanto previsto dall'art. 18 del DPR 285/1990, deve avvenire con gli indumenti di cui è rivestito al momento della morte e il corpo deve essere avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. *A questo proposito, nella Circolare del Ministero*

della Sanità n. 24 del 24 Giugno 1993, si specifica che è vietato svestire la salma degli indumenti indossati all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa.

- 9) Dopo l'incassamento il feretro, confezionato diversamente in funzione della destinazione, è chiuso e sottoposto a disinfezione esterna sia superiormente, sia lateralmente che inferiormente. Il feretro e il suo confezionamento dovranno avere le caratteristiche stabilite dall'Allegato 1 della Circolare del Ministero della Salute del 02.05.2020, n. 0015280.
- 10) Il personale delle Imprese Funebri deve provvedere, al termine delle operazioni di vestizione e composizione del defunto, al riordino dei locali, alla sanificazione e disinfezione del tavolo per la vestizione.
- 11) Luoghi di destinazione finale dei feretri sono il cimitero in cui ha diritto di essere sepolto il defunto, o un crematorio disponibile per la cremazione.
- 12) Luoghi consentiti di destinazione intermedia dei feretri, in caso di difficoltà ricettive di cimiteri e crematori della zona, sono case funerarie o strutture per il commiato, chiese o strutture speciali di sosta a ciò destinate.
- 13) In assenza di volere degli aventi titolo per il trasporto funebre e la successiva sepoltura o cremazione, decorse al massimo 48 ore dal decesso, la Prefettura può disporre d'ufficio il trasporto funebre, fatta salva una tempistica inferiore disposta dal Sindaco.

F. Modalità di svolgimento delle cerimonie funebri

- 1) Le funzioni religiose, tra cui quelle funebri, con la partecipazione di persone sono consentite e si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7 al DPCM del 24 ottobre 2020;

Allegato 1 – Protocollo con la CEI circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo

Allegato 2 – Protocollo con le Comunità ebraiche italiane

Allegato 3 – Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane

Allegato 4 – Protocollo con le Comunità ortodosse

Allegato 5 – Protocollo con le Comunità Induista, Buddista, Baha'i e Sikh

Allegato 6 – Protocollo con le Comunità Islamiche

Allegato 7 – Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni

- 2) Sono, altresì, consentite le funzioni civili nelle modalità consentite dalle disposizioni contenute nei DPCM.
- 3) L'accesso ai luoghi di culto o per le commemorazioni civili avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
- 4) È vietato l'accesso ai luoghi di culto o per le commemorazioni civili a coloro che:
 - abbiano temperatura corporea oltre 37,5°C o altri sintomi influenzali;
 - abbiano avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
 - siano sottoposti a misure di quarantena, o siano positivi al COVID-19.
- 5) Al fine di assicurare il rispetto delle misure di prevenzione del contagio, il Responsabile del luogo di culto può disporre:
 - la misurazione della temperatura corporea;
 - il controllo sul corretto utilizzo delle mascherine e di tutte le altre misure di prevenzione;
 - la regolamentazione degli accessi per evitare aree di assembramento sia all'interno che nelle aree esterne;
 - l'apposizione di cartelli informativi per i visitatori.

G. Modalità di esecuzione di esami autoptici e riscontri diagnostici

- 1) L'esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio è svolta, anche in questa fase emergenziale, con l'applicazione rigorosa dei protocolli di sicurezza di cui ai successivi punti della presente lettera.
- 2) In caso di esecuzione di esame autoptico o riscontro diagnostico, oltre ad una attenta valutazione preventiva dei rischi e dei vantaggi connessi a tale procedura, devono essere adottate tutte le precauzioni seguite durante l'assistenza del malato. Le autopsie e i riscontri possono essere effettuate solo in quelle sale settorie che garantiscano condizioni di massima sicurezza e protezione infettivologica per operatori ed ambienti di lavoro: sale BSL3 (*Livello di contenimento 3 su Allegato XLVII del D.lgs. n. 81/2008*), ovvero con adeguato sistema di aerazione, cioè un sistema con minimo di 6 e un massimo di 12 ricambi aria per ora, pressione negativa rispetto alle aree adiacenti, e fuoriuscita di aria direttamente all'esterno della struttura stessa o attraverso filtri HEPA, se l'aria ricircola. Oltre agli indumenti protettivi e all'impiego dei DPI, l'anatomo-patologo e tutto il personale presente in sala autoptica indosseranno un doppio paio di guanti in lattice, con interposto un paio di guanti antitaglio.
- 3) È obbligatorio l'impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (FFP2 o superiori) associati a dispositivi di protezione di occhi e mucose (visiera o schermo facciale).
- 4) Si deve evitare l'effettuazione di procedure e l'utilizzo di strumentario che possono determinare la formazione di aerosol.
- 5) Deve essere evitata l'irrigazione delle cavità corporee; il lavaggio di tessuti ed organi deve essere eseguito utilizzando acqua fredda a bassa pressione, fatta defluire a distanza ravvicinata in modo da evitare la formazione di aerosol; i fluidi corporei devono essere raccolti per mezzo di materiale assorbente, immesso nelle cavità corporee.
- 6) Campioni di tessuti ed organi, prelevati per esami istologici, debbono essere immediatamente fissati con soluzione di Zenker, formalina al 10% o glutaraldeide per la microscopia elettronica.
- 7) Al termine dell'autopsia o del riscontro diagnostico, la sala settoria deve essere accuratamente lavata con soluzione di ipoclorito di sodio o di fenolo.
- 8) Sono da evitare le manipolazioni non necessarie, così come qualsiasi contatto con la salma da parte di parenti, conviventi o altre persone diverse da quelle incaricate delle operazioni necessarie e indicate dal presente documento.

H. Modalità di svolgimento delle attività delle imprese di pompe funebri

- 1) Alle imprese funebri, di cui alla legge regionale n. 11/2015 così come modificata dalla legge regionale n. 9/2018, è consentito, secondo quanto indicato agli allegati 23 e 24 al DPCM del 03/11/2020, di svolgere:
 - il disbrigo, in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;
 - la preparazione, vendita e fornitura di casse mortuarie e di eventuali articoli funebri, in occasione del funerale, nel rispetto delle norme in materia di tutela sanitaria;
 - il trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, decesso o deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione;
 - la ricomposizione del cadavere mediante sua vestizione;
 - l'eventuale gestione di case funerarie.
- 2) Le attività di cui al precedente punto sono svolte nel rispetto delle prescrizioni contenute nei DPCM e nelle "Linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali", con particolare riferimento a:
 - evitare i contatti ravvicinati - abbracci e strette di mano - con persone cercando sempre di mantenere una distanza minima di almeno 1 metro;

- evitare contatti ravvicinati con persone che presentano sintomi di infezioni respiratorie (febbre, starnuti, tosse, ecc.) e comunque, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani al termine dell'incontro;
 - provvedere a coprirsi sempre il naso e la bocca se si starnutisce o si tossisce;
 - lavarsi spesso e accuratamente le mani, con acqua e sapone per almeno 60 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%);
 - pulire accuratamente tutte le superfici, soprattutto prima e dopo ogni incontro con persone, utilizzando prodotti disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1%;
 - disinfettare la cassa funebre utilizzando prodotti contenenti cloro all'1% prima di iniziare il servizio funebre;
 - disinfettare, frequentemente e per almeno 30 secondi, con un panno inumidito con prodotti a base di alcol etilico al 70% o ipoclorito di sodio all'1%, gli oggetti d'uso quali il telefono cellulare, gli auricolari o il microfono, tenendo sempre conto delle indicazioni fornite dal produttore;
 - regolare i flussi di accesso e permanenza dei familiari e/o visitatori anche all'interno delle agenzie ricordando loro le misure di cautela da osservare.
- 3) Il titolare dell'impresa funebre, obbligatoriamente, è tenuto ad assicurare il massimo livello di protezione dei propri dipendenti, tenendo presente che in tutti i decessi, indipendentemente dalla causa di morte, è necessario disporre ed utilizzare sempre e comunque tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) nonché attenersi a regole di comportamento atte a evitare o ridurre al minimo la possibilità di contagio, così come di seguito elencato:
- munire gli addetti di mascherine chirurgiche, adatte per una efficace protezione nonché degli altri DPI quali occhiali protettivi, camici monouso, copriscarpe, cuffietta e guanti, ricordando al personale che *questi dispositivi sono rigorosamente usa e getta*;
 - far utilizzare, al personale addetto, sempre i DPI in tutti gli ambienti frequentati per le diverse attività lavorative tenendo presente le modalità di vestizione;
 - far indossare sempre due paia di guanti mono uso;
 - seguire con attenzione le fasi di svestizione dei DPI nonché le misure corrette per il loro smaltimento tenendo presente che vanno considerati rifiuti speciali e come tali trattati.

I. Modalità di svolgimento delle attività delle case funerarie

- 1) Alle Case funerarie, di cui alla legge regionale n. 11/2015 così come modificata dalla legge regionale n. 9/2018, è consentito, secondo quanto indicato agli allegati 23 e 24 al DPCM del 03/11/2020, di svolgere:
- accoglimento e osservazione della salma durante il periodo di osservazione con esclusione dei corpi delle persone decedute in seguito a COVID-19 e per quelli per i quali non si possa escludere l'avvenuto contagio in vita;
 - composizione e vestizione del defunto ed esecuzione dei trattamenti di tanatocosmesi consentiti dalla normativa vigente per la preparazione del cadavere con esclusione dei corpi delle persone decedute in seguito a COVID-19 e per quelli per i quali non si possa escludere l'avvenuto contagio in vita;
 - esposizione, eventualmente anche durante il periodo di osservazione, della salma, e custodia del cadavere prima della chiusura della cassa con esclusione dei corpi delle persone decedute in seguito a COVID-19 e per quelli per i quali non si possa escludere l'avvenuto contagio in vita;
 - celebrazione delle attività di commemorazione e di commiato del defunto;
 - sosta del feretro sigillato in attesa del suo trasporto per essere destinato alla sepoltura o alla cremazione.
- 2) Le attività di cui al precedente punto sono svolte nel rispetto delle prescrizioni contenute nei DPCM e nelle "Linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali", con particolare riferimento a:

- evitare i contatti ravvicinati - abbracci e strette di mano - con persone cercando sempre di mantenere una distanza minima di almeno 1 metro;
 - evitare contatti ravvicinati con persone che presentano sintomi di infezioni respiratorie (febbre, starnuti, tosse, ecc.) e comunque, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani al termine dell'incontro;
 - provvedere a coprirsi sempre il naso e la bocca se si starnutisce o si tossisce;
 - lavarsi spesso e accuratamente le mani, con acqua e sapone per almeno 60 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%);
 - pulire accuratamente tutte le superfici, soprattutto prima e dopo ogni incontro con persone, utilizzando prodotti disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1%;
 - disinfettare la cassa funebre utilizzando prodotti contenenti cloro all'1% prima di iniziare il servizio funebre;
 - disinfettare, frequentemente e per almeno 30 secondi, con un panno inumidito con prodotti a base di alcol etilico al 70% o ipoclorito di sodio all'1%, gli oggetti d'uso quali il telefono cellulare, gli auricolari o il microfono, tenendo sempre conto delle indicazioni fornite dal produttore;
 - regolare i flussi di accesso e permanenza dei famigliari e/o visitatori anche all'interno delle case funerarie ricordando loro le misure di cautela da osservare.
- 3) Il titolare della casa funeraria, obbligatoriamente, è tenuto ad assicurare il massimo livello di protezione dei propri dipendenti, tenendo presente che in tutti i decessi, indipendentemente dalla causa di morte, è necessario disporre ed utilizzare sempre e comunque tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) nonché attenersi a regole di comportamento atte a evitare o ridurre al minimo la possibilità di contagio, così come di seguito elencato:
- munire gli addetti di mascherine chirurgiche, adatte per una efficace protezione nonché degli altri DPI quali occhiali protettivi, camici monouso, copri-scarpe, cuffietta e guanti, ricordando al personale che *questi dispositivi sono rigorosamente usa e getta*;
 - far utilizzare, al personale addetto, sempre i DPI in tutti gli ambienti frequentati per le diverse attività lavorative tenendo presente le modalità di vestizione;
 - far indossare sempre due paia di guanti mono uso;
 - seguire con attenzione le fasi di svestizione dei DPI nonché le misure corrette per il loro smaltimento tenendo presente che vanno considerati rifiuti speciali e come tali trattati.
- 4) A tutela della salute di tutti, il titolare di una casa funeraria, obbligatoriamente, è tenuto a pubblicizzare, mediante l'esposizione di apposito cartello, e far osservare le indicazioni che seguono:
- i visitatori, dotati di mascherina, in tutti i locali della casa funeraria, sono tenuti a mantenere, tra di loro e con il personale, una distanza minima di almeno 1 metro;
 - i visitatori sono tenuti a lavarsi le mani presso i servizi igienici della struttura all'arrivo e prima di lasciarla;
 - deve essere evitato ogni contatto ravvicinato con persone che presentano sintomi di infezioni respiratorie acute;
 - devono essere evitati abbracci e strette di mano;
 - starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nel cavo del gomito evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
 - deve essere evitato l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
 - si raccomanda di non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani non adeguatamente lavate.
 - i visitatori che non dovessero attenersi alle sopracitate disposizioni, dovranno essere allontanati dalla casa funeraria.
- 5) È vietato l'accesso alle case funerarie a coloro che:
- abbiano temperatura corporea oltre 37,5°C o altri sintomi influenzali;
 - abbiano avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;

- siano sottoposti a misure di quarantena, o siano positivi al COVID-19,
- 6) Al fine di assicurare il rispetto delle misure di prevenzione del contagio, il titolare della casa funeraria, previa apposizione di cartelli informativi per i visitatori, in occasione delle visite ai defunti, può disporre:
- la misurazione della temperatura corporea;
 - il controllo sul corretto utilizzo delle mascherine e di tutte le altre misure di prevenzione;
 - la regolamentazione degli accessi per evitare aree di assembramento sia all'interno che nelle aree esterne.
- 7) Ai titolari delle case funerarie si raccomanda, infine, di:
- verificare il corretto utilizzo da parte del proprio personale dei Dispositivi di protezione individuale nelle fasi di vestizione e svestizione nonché le modalità di smaltimento;
 - provvedere ad areare i locali al termine dell'attività;
 - eseguire una accurata disinfezione di tutte le superfici e tutti gli ambienti adibiti all'attività.

L. Modalità di accesso ai cimiteri comunali

- 1) È vietato l'accesso ai cimiteri a coloro che:
- abbiano temperatura corporea oltre 37,5°C o altri sintomi influenzali;
 - abbiano avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
 - siano sottoposti a misure di quarantena, o siano positivi al COVID-19,
- 2) Solo in assenza delle condizioni ostative sopra dette è consentita la visita ai defunti a condizione che siano rispettate le seguenti norme igieniche e comportamentali:
- essere dotati di mascherina indossata correttamente, a copertura di naso e bocca;
 - essersi lavati le mani con una soluzione idroalcolica prima di entrare e, comunque, prima e dopo l'utilizzo di beni comuni (quali ad es. scale);
 - mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro;
 - attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale preposto ai controlli;
 - rimanere il tempo strettamente necessario e comunque per non più di 30';
 - evitare abbracci e strette di mano;
 - coprire la bocca e il naso quando si tossisce e si starnutisce, possibilmente con un fazzoletto di carta o con il gomito flesso;
 - i fazzoletti utilizzati devono essere gettati subito dopo l'uso e successivamente è necessario lavare le mani con la soluzione idroalcolica.
- 3) In occasione del funerale è consentito lo svolgimento di cerimonie funebri, religiose o civili, con la partecipazione massima di trenta persone (ai sensi del DPCM del 13 ottobre 2020) ed il rispetto delle misure di cui al precedente punto 2.
- 4) Al fine di assicurare il rispetto delle misure di prevenzione del contagio, il Sindaco, previa apposizione di cartelli informativi per i visitatori, in occasione delle visite ai defunti e dei funerali, può disporre:
- la misurazione della temperatura corporea;
 - il controllo sul corretto utilizzo delle mascherine e di tutte le altre misure di prevenzione;
 - la regolamentazione degli accessi per evitare aree di assembramento sia all'interno che nelle aree esterne.

M. Modalità di svolgimento delle attività cimiteriali

- 1) Nei cimiteri è consentito l'accesso del pubblico e sono permesse le cerimonie funebri, evitando assembramenti, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Il Sindaco può chiudere il cimitero o

parti di esso, in caso di impossibilità del rispetto delle misure di contrasto al contagio sopra richiamate.

- 2) Le operazioni di inumazione, tumulazione di feretri, di sepolture comunque denominate di urne cinerarie e di cassette di ossa vanno eseguite in condizioni di sicurezza.
- 3) L'esecuzione di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie non strettamente necessarie dovrebbero essere rinviate, per provvedere alla sepoltura in occasione di funerale o per rendere disponibili adeguate quantità di sepolture al cimitero; esumazioni ed estumulazioni devono comunque essere effettuate a cancelli cimiteriali chiusi.
- 4) In caso di necessità la camera mortuaria in cimitero, oltre che per le ordinarie funzioni, può essere adibita, su proposta della ASL territorialmente competente e con provvedimento del Sindaco, al ricevimento e temporanea custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie site nel Comune o nella provincia, che lamentino carenza di posti nel Servizio mortuario.
- 5) Andrebbe favorita la disponibilità di loculi vuoti e sepolture vuote necessari a garantire la sepoltura definitiva o temporanea in attesa di cremazione.
- 6) L'attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, posa di lapidi, costruzioni ex novo di tombe, viene consentita con ordinanza del Sindaco e con modalità che evitino l'assembramento di persone, se necessario stabilendo che detti lavori siano effettuati in orari di chiusura del cimitero. Restano sempre consentiti i lavori e le operazioni necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture.
- 7) Nel registro cimiteriale di cui all'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ricorrendone le condizioni, viene obbligatoriamente indicato che il feretro è stato confezionato per la sepoltura di defunto con malattia infettiva diffusiva, apponendo il codice "Y" (ypsilon).
- 8) La estumulazione o la esumazione di feretri aventi la codifica "Y" di cui al comma precedente se eseguite prima di 24 mesi da quando si sia proceduto rispettivamente a tumulazione o a inumazione, sono da effettuarsi con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei DPI adeguati, e in orario di chiusura al pubblico del cimitero.
- 9) Al termine della fase emergenziale le susseguenti estumulazioni temporanee saranno eseguite adottando le cautele del caso ed i loculi risultanti di nuovo liberi dovranno essere sanificati.

N. Modalità di svolgimento delle attività di cremazione

1. Nel crematorio prioritariamente vanno cremati i feretri funerali svolti nel bacino della regione.
2. L'esecuzione di altre cremazioni di cadaveri provenienti dall'esterno della regione, nonché di resti mortali, parti anatomiche, ossa, è eseguita una volta garantita la prioritaria cremazione dei feretri di cui al paragrafo che precede.
3. Nel caso di un numero considerevole di richieste di cremazione, il Sindaco può valutare il rilascio di deroghe ad autorizzazioni precedentemente fornite ove si ritenga necessario che l'impianto di cremazione, operi per l'intero arco della giornata, senza interruzione (H24), e anche in giorni prefestivi e festivi.
4. In caso di fermo impianto per motivi di manutenzione è necessario che i gestori dei crematori vicini siano informati preventivamente di tale sosta, in maniera da sfalsare i fermi impianto tra crematori di area e continuare a garantire una quantità minimale di servizi offerti.
5. Per favorire l'aumento di potenzialità di ciascun impianto e fermo restando il rispetto di tutte le norme di igiene, sicurezza e ambientali, sono consentite soluzioni tecniche per ciascuna cremazione che abbrevino i tempi di esecuzione accelerando l'ignizione del feretro. È altresì da favorire nella cremazione l'uso di bare di essenze lignee facilmente infiammabili.

6. L'uso per il trasporto massivo di feretri a crematori può essere svolto con camion chiuso, anche militare, da disinfettare adeguatamente dopo l'utilizzo, preferibilmente internamente rivestito di materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.
7. Laddove sia necessario ampliare la ricettività dei locali per feretri in attesa di cremazione, si possono utilizzare:
 - le case funerarie o le sale del commiato presenti nel territorio regionale, dove collocare feretri chiusi e disinfettati, aventi le caratteristiche di cui all'Allegato 1 alla Circolare del Ministero della Salute n. 0015280 del 02/05/2020;
 - loculi vuoti, purché la cremazione sia eseguita entro al massimo 30 giorni dalla tumulazione temporanea e il feretro sia confezionato come previsto nell'Allegato 1, lettera B) della Circolare di cui sopra.

O. Norme finali

- 1) Per tutti gli operatori, sanitari e non, è fatto obbligo l'osservanza delle prescrizioni contenute nelle presenti Linee guida regionali.
- 2) Per quanto non espressamente previsto dalle Linee guida regionali di cui sopra, si rimanda alle norme di legge e regolamentari vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni emergenziali in corso di pandemia COVID-19, nonché alle disposizioni in materia polizia mortuaria, di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di prevenzione e contrasto della corruzione, di protezione dei dati personali.

